

di Perito Agrimensore, e di Farmacista, o ad altra che non fosse stata quì soggetta in passato a siffatta prescrizione.

Professioni per l' esercizio delle quali a tenore della Legge 4. Settembre 1802. richiedesi corso regolare di Studj sopra una delle Università del Regno.

1. Giurisprudenza, ed Arte Notariale.
2. Medicina.
3. Chirurgia.
4. Farmacia.
5. Architettura Civile, Ingegneria, e Idraulica.
6. Agrimensura.

Durate de' Corsi rispettivi secondo il piano
Disciplinare 31. Ottobre 1803.

Un Quàdriennio :
Un Quinquennio :
Un Quinquennio :
Un Triennio .
Un Quàdriennio :
Un Biennio :

} Oltre gli anni pre-
scritti per la rispet-
tiva pratica.

Gli Studj prescritti ponno compiersi in qualunque delle tre Università : Quelli del